



Divisione Infrastruttura
Roma, 01/08/2001
DI./TC./
A1007/P/01/000571

Direzione Tecnica
il Responsabile

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE.
(vedi elenco annesso in pag.2)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sig. Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Loro sedi
(vedi elenco annesso in pag.3)

Roma

Oggetto: Norme tecniche per l'effettuazione delle Tradotte, modulo di condotta

Le Disposizioni del Direttore della Divisione Infrastruttura n° 31 e 36/2000 e n° 07/2001 hanno definito le abilitazioni e le modalità di rilascio delle stesse al personale appartenente alle Imprese Ferroviarie con mansioni di sicurezza¹ in modo più rispondente alle nuove esigenze organizzative.

Le suddette disposizioni, che peraltro contengono al loro interno tutte le modalità transitorie per garantire la corretta conversione delle abilitazioni conferite con le precedenti modalità, hanno determinato nel settore trazione, la necessità di confermare le disposizioni emanate da questa direzione con nota A1007/P/00/000180 del 01/03/2000 circa le "Norme Tecniche per l'effettuazione delle tradotte, modulo di condotta" atualizzandole al nuovo contesto.

Ciò premesso e in linea con i contenuti della Disposizione n°31/2000, si dispone quanto segue:

¹ Agenti appartenenti alle Imprese Ferroviarie che espletano mansioni di sicurezza: personale di condotta, personale di accompagnamento treni, personale addetto alla verifica del materiale rotabile, personale addetto alla formazione treni.

1. Alle tradotte circolanti tra “**impianti della stessa località²**”, effettuate con locomotive da treni, con automotori o locomotive da manovre su tratti di linea con pendenza non superiore al 15 %, restano applicabili le norme tecniche di cui all’art.109 della P.G.O.S. e quelle relative al modulo di condotta e scorta di cui all’art. 3 comma 3 sub f) dell’IPCL.

I **requisiti professionali minimi** del modulo di condotta sono i seguenti:

	agente di condotta	agente di scorta
Locomotive da treni	Abilitazioni tipo TV209/209bis (fino ad esaurimento); Abilitazione tipo C rilasciata in base alla disposizione 31/2000 per la “località ² ” corrispondente, alla V. max di 60 km/h.	Abilitazione tipo C (Scorta di tradotte) rilasciata in base alla disposizione 07/2001
Automotori o locomotive da manovra	Abilitazione tipo D rilasciata in base alla disposizione 31/2000 per la “tratta” corrispondente ³ alla V. max di 60 km/h (e abilitazioni convertibili in base al punto II.14 della disposizione stessa).	Abilitazione tipo C (Scorta di tradotte) rilasciata in base alla disposizione 07/2001

2. Alle tradotte circolanti tra “**impianti di località diverse**” effettuate con automotori e locomotive da manovra su tratti di linea con pendenza non superiore al 15 %, restano applicabili le norme tecniche di cui all’art.109 della P.G.O.S., fatta eccezione per la prova del freno che deve essere eseguita rispettando integralmente le norme previste per i treni, in luogo di quelle previste dall’art.17 IEFCA. Restano altresì applicabili le norme relative al modulo di condotta e scorta di cui all’art.3 comma 3 sub f) dell’IPCL.

I **requisiti professionali minimi** del modulo di condotta sono i seguenti:

	agente di condotta	agente di scorta
Automotori o locomotive da manovra	Abilitazione tipo D rilasciata in base alla disposizione 31/2000 per la “tratta” corrispondente ³ alla V. max di 60 km/h (e abilitazioni convertibili in base al punto II.14 della disposizione stessa).	Abilitazione tipo C (Scorta di tradotte) rilasciata in base alla disposizione 07/2001

² Si definiscono impianti della stessa località quelli identificati in orario di servizio come facenti parte della medesima città.

³ Individuata secondo criteri di omogeneità delle caratteristiche di esercizio, del livello di traffico e dell’estensione del percorso che in ogni caso non può essere superiore a 100 km.

3. Alle tradotte circolanti tra “**impianti di località diverse**” effettuate con locomotive da treni su tratti di linea con pendenza non superiore al 15 %, restano applicabili le norme tecniche di cui all'art.109 della P.G.O.S., fatta eccezione per la prova del freno che deve essere eseguita rispettando integralmente le norme previste per i treni, in luogo di quelle previste dall'art.17 IEFCA. L'agente di scorta, oltre agli obblighi previsti dall'art. 3 comma 3 sub f) dell'IPCL, ha anche l'obbligo dell'osservanza dei segnali.

I **requisiti professionali minimi** del modulo di condotta sono i seguenti:

	agente di condotta	agente di scorta
Locomotive da treni	Abilitazione tipo E rilasciata in base alla disposizione 31/2000 per la “tratta” corrispondente.	Abilitazione tipo D rilasciata in base alla disposizione 31/2000 per la tratta corrispondente ³ (e abilitazioni convertibili in base al punto II.14 della disposizione stessa).

Durante l'effettuazione delle tradotte, nei casi previsti, si dovrà garantire il corretto impiego dei radiotelefonici da manovra e della valvola portatile di frenatura.

Le competenze attribuite al personale delle tradotte rientrano tra quelle di sicurezza definite dalle disposizioni del Direttore della Divisione Infrastruttura n.12 e 31/2000 (personale di condotta) e n.07/2001 (personale di accompagnamento e formazione treni). Le Imprese Ferroviarie dovranno garantire per il personale utilizzato alle tradotte (personale di condotta e scorta) l'applicazione di quanto previsto dalle disposizioni vigenti per il personale dei treni in merito al rilascio dei documenti autorizzatori (patenti/certificati) per lo svolgimento delle mansioni, al mantenimento dei requisiti professionali, fisici e psico-attitudinali.

Le Direzioni Compartimentali Movimento sono pregate di eseguire un riesame delle Deroghe concesse relativamente ai tratti di linea aventi pendenze superiori al 15%, verificando che le condizioni di deroga siano rispettate e comunque non siano in contrasto con le norme di cui ai punti precedenti.

La presente annulla e sostituisce le norme di cui alla nota A1007/P/00/000180 del 01/03/2000 “Norme Tecniche per l'effettuazione delle tradotte, modulo di condotta”.

Si prega di confermare il ricevimento della presente con l'apposito modulo allegato.

Michele Elia

